

TerniEnergia



Procedura di Internal Dealing

TERNIENERGIA S.P.A.
DOCUMENTO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CDA DEL 29 LUGLIO 2016

Sommario

1. FINALITÀ	2
2. OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEI SOGGETTI RILEVANTI.....	3
3. OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLA SOCIETÀ	3
4. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE.....	4
5. LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE COLLEGATE ("BLACK OUT PERIODS").....	4
6. SOGGETTO PREPOSTO	4
7. MODIFICHE E INTEGRAZIONI	5
8. EFFICACIA E SANZIONI	5
ALLEGATO 1	6
ALLEGATO 2	7
ALLEGATO 3	8
ALLEGATO 4	11
ALLEGATO 5	12

1. FINALITÀ

1.1 Il presente documento contiene le disposizioni e le procedure (la "Procedura") volte a disciplinare gli obblighi di informazione e le limitazioni inerenti le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio di azioni di TerniEnergia S.p.a. ("TerniEnergia" o la "Società") o di strumenti finanziari collegati alle azioni di TerniEnergia (le "Operazioni") compiute da "Soggetti Rilevanti"¹ e persone strettamente legate² ai soggetti succitati ("soggetti rilevanti"), come definiti dall'articolo 152-*sexies* del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti"). I termini indicati con la lettera maiuscola e non altrimenti definiti all'interno della presente Procedura di Internal Dealing hanno il significato ad essi attribuito nell'Allegato 1 (Linee Guida per l'applicazione della Procedura di Internal Dealing).

1.2 Per "strumenti finanziari collegati alle azioni di TerniEnergia si intendono:

- (i) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere azioni della Società;
- (ii) gli strumenti finanziari di debito convertibili in azioni della Società o scambiabili con esse;
- (iii) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni di TerniEnergia indicati dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i;
- (iv) gli strumenti finanziari, equivalenti alle azioni della Società, rappresentanti tali azioni;
- (v) eventuali azioni quotate nei mercati regolamentati italiani emesse da società controllate dalla Società e gli strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere (i), (ii), (iii) e (iv) ad esse collegati;
- (vi) le azioni non quotate (intendendosi per tali anche azioni quotate in un mercato diverso dai mercati regolamentati italiani) emesse da società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Società, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere (i), (ii), (iii) e (iv) ad esse collegati. Per le società controllate indirettamente TerniEnergia, e comunque per tutte quelle nelle quali la partecipazione della Società avviene anche in via indiretta, la condizione di rilevanza è calcolata in riferimento al peso effettivo che la partecipazione in tali società riveste sull'attivo della Società.

¹ Sono definiti soggetti rilevanti (i "Soggetti Rilevanti"): (i) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato; (ii) i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato; (iii) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente quotato, quando il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato; (iv) chiunque altro detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato.

² Si definiscono "persone strettamente Legate":

- a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o
- d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

1.3 Ai fini del presente documento sono escluse dall'obbligo di comunicazione:

1.3.1 le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno, fermo restando che per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti³. L'importo di cinquemila euro è calcolato nell'ambito di un anno solare; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori cinquemila euro entro la fine dell'anno;

1.3.2 le Operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate ad esso;

1.3.3 le Operazioni effettuate dalla Società e da società da essa controllate;

1.3.4 le Operazioni che non hanno corrispettivo economico quali le donazioni e le eredità (mentre sono incluse le permutate: in tal caso andrà considerato come prezzo dell'Operazione il valore stimato degli strumenti finanziari oggetto della permuta);

1.3.5 le assegnazioni a titolo gratuito di azioni o di diritti di acquisto o sottoscrizione e l'esercizio di tali diritti quando derivino da piani di compensi previsti dall'art. 114 bis del D.lgs. 58/98 (mentre sono invece comunicate le vendite di azioni rivenienti dall'esercizio di tali diritti o dall'assegnazione gratuita).

1.4 L'ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente Procedura di Internal Dealing non solleva, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le partecipazioni rilevanti, quelle inerenti agli abusi di mercato e all'abuso di informazioni privilegiate, nonché ogni altra normativa applicabile.

2. OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEI SOGGETTI RILEVANTI

2.1 I Soggetti Rilevanti comunicano a Consob e alla Società le Operazioni compiute dagli stessi o dalle Persone Strettamente Legate entro tre giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione. Il termine di tre giorni per la comunicazione si calcola escludendo il giorno dell'operazione.

2.2 Per le Operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, nel caso in cui esse non derivino da un'istruzione del cliente, gli obblighi di comunicazione di cui al punto 2.1 decorrono dal giorno in cui il cliente riceve la comunicazione da parte dell'intermediario delle operazioni stesse.

2.3 Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità indicate nel successivo articolo 5, tramite l'utilizzo del modello contenuto nell'Allegato 3.

3. OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLA SOCIETÀ

3.1 Con riferimento alle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti ai sensi del precedente articolo 2.1, la Società rende note al pubblico tali comunicazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.

3.2 Ove richiesto dai Soggetti Rilevanti previa sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato 2, la Società può inoltre effettuare le comunicazioni dovute a Consob da parte di tali soggetti ai sensi dei precedenti articoli 2.1 e 2.2, purché le relative comunicazioni alla Società siano il giorno stesso dell'Operazione;

³ L'importo indicato è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti.

3.3 Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità indicate nel successivo articolo 5, tramite l'utilizzo del modello contenuto nell'Allegato 3.

4. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

4.1 I Soggetti Rilevanti comunicano alla Società le Operazioni effettuate dagli stessi e dalle Persone Strettamente Legate mediante invio di un messaggio di posta elettronica al soggetto preposto al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle stesse (il "Soggetto Preposto"), così come individuato ai sensi del successivo articolo 6. L'indirizzo di posta elettronica da utilizzare a tali fini è internaldealing@ternienergia.com

4.2 Le comunicazioni dovute al pubblico dalla Società sono effettuate tramite:

- I. invio dello schema contenuto nel Regolamento Emittenti mediante utilizzo del sistema telematico SDIR-NIS tramite il sistema telematico 1INFO (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19, e autorizzato da CONSOB;
- II. pubblicazione del menzionato schema sul proprio sito internet in un'apposita sezione denominata "internal dealing", accessibile nella sezione dedicata alle relazioni con gli investitori;

4.3 Le comunicazioni dovute a Consob dai Soggetti Rilevanti, per sé e per le Persone Strettamente Legate, sono effettuate tramite fax al numero 06/8477757 ovvero messaggio di posta elettronica all'indirizzo internaldealing@consob.it. Qualora l'obbligo di comunicazione a Consob ricada sulla Società ai sensi di quanto concordato con i Soggetti Rilevanti, l'obbligo si considera assolto mediante invio dell'Allegato 3 tramite il sistema telematico 1INFO.

5. LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE COLLEGATE ("BLACK OUT PERIODS")

5.1 Al fine di prevenire ipotesi pregiudizievoli sia per la Società che per il Soggetto Rilevante, è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti nonché alle Persone Strettamente Legate, di compiere Operazioni nei seguenti periodi dell'anno:

- nei 30 giorni precedenti la, e nel giorno successivo alla comunicazione al pubblico della, approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio di esercizio e della relazione finanziaria semestrale;
- nei 30 giorni precedenti la, e nel giorno successivo alla, comunicazione al pubblico della, approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dei resoconti intermedi di gestione della Società.

5.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà stabilire eventuali ulteriori divieti o limitazioni al compimento di Operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate. In tal caso, al fine di consentire il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo:

(a) il Soggetto Preposto darà tempestiva comunicazione a ciascun Soggetto Rilevante, con preavviso telefonico seguito da messaggio via fax oppure via email, dei periodi di limitazione o divieto, delle Operazioni oggetto di limitazione o divieto e della data di decorrenza dei periodi medesimi;

(b) la comunicazione delle informazioni di cui al precedente punto (a) alle Persone Strettamente Legate sarà effettuata a cura di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

6. SOGGETTO PREPOSTO

6.1 Il Responsabile dell'Investor Relation svolge le funzioni di Soggetto Preposto.

6.2 Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:

6.2.1 informativa ai Soggetti Rilevanti della loro avvenuta identificazione e dei relativi obblighi connessi, ivi incluso l'obbligo, in capo ai Soggetti Rilevanti, di fornire informativa alle persone Strettamente Legate della loro identificazione e degli obblighi a loro carico;

6.2.2 ricezione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura di Internal Dealing;

6.2.3 gestione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti: tale gestione comprende anche lo svolgimento dell'attività di conservazione in apposito archivio - anche elettronico - della documentazione ricevuta ovvero trasmessa ai sensi della Procedura di Internal Dealing;

6.2.4 pubblicazioni delle informazioni secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa.

6.3 Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone Strettamente Legate, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura di Internal Dealing. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della Procedura di Internal Dealing.

7. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

7.1 Il Presidente è autorizzato ad apportare alla presente Procedura le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero a modifiche organizzative di TerniEnergia.

8. EFFICACIA E SANZIONI

8.1 Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia in data 29 luglio 2016 ed entra in vigore dalla data di approvazione.

8.2 L'inosservanza della Procedura di Internal Dealing comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 ad Euro 50.000 nei confronti dei responsabili. Per i Soggetti Rilevanti che siano dipendenti di TerniEnergia o di sue controllate, l'inosservanza della Procedura di Internal Dealing costituisce un comportamento illecito sanzionabile a livello disciplinare.

8.3 L'applicazione delle predette sanzioni da parte delle autorità preposte non pregiudica per la società danneggiata la possibilità di rivalersi per ogni conseguenza pregiudizievole nei confronti dei Soggetti Rilevanti.

ALLEGATO 1

Linee guida per l'applicazione delle procedure di Internal Dealing

"Direzione": le funzioni di direzione sono quelle svolte dai direttori generali e dai soggetti che svolgono funzioni equivalenti.

"Dirigenti": sono da includere i dirigenti che, oltre ad avere accesso a informazioni privilegiate, possono prendere, per effetto di un conferimento anche implicito di poteri, decisioni strategiche che abbiano effetto sull'intera Società e non solo su singole linee di attività, a meno che queste non rappresentino la parte preponderante dell'attività complessiva della Società. Sono inoltre inclusi i dirigenti che hanno un potere decisionale autonomo, cioè non soggetto ad approvazione di altri organismi decisionali della Società (non è invece necessario che tale potere sia solitario, essendo sufficiente che il dirigente sia membro dell'organismo che ha il potere decisionale).

"Partecipazioni": le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi ovvero è sospeso. Sono, altresì, considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali spetta o è attribuito ad un soggetto il diritto di voto ove ricorra uno dei seguenti casi o una combinazione degli stessi: a) il diritto di voto spetti in qualità di creditore pignoratorio o di usufruttuario; b) il diritto di voto spetti in qualità di depositario o intestatario conto terzi, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente; c) il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante; d) il diritto di voto spetti in base ad un accordo che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito del medesimo.

"Funzione di Gestione": è la funzione svolta dal soggetto o dall'organo titolare dei poteri di amministrazione (amministratore unico, consiglio di amministrazione o consiglio di gestione). Si considera titolare, da solo, della Funzione di Gestione il Soggetto Rilevante che rivesta la carica di amministratore unico. Nel caso di più amministratori, il Soggetto Rilevante è titolare della Funzione di Gestione nel caso in cui più della metà del consiglio sia composto dal Soggetto Rilevante e/o da Persone a lui Strettamente Legate indicate all'articolo 2.2(i).

"Persone Giuridiche Controllate da un Soggetto Rilevante": le società nelle quali il Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata detiene una quota significativa della proprietà. In particolare si ritiene sussistere una quota significativa se al Soggetto Rilevante o ad una Persona Strettamente Legata è riconducibile una quota di diritti agli utili superiore al 50%. La quota di diritti agli utili, nel caso di una catena di società controllate, è calcolata "ponderando" le quote di diritti agli utili detenute nei singoli livelli.

"Interessi Economici Equivalenti": gli Interessi Economici Equivalenti in una società di persone sono presenti se il Soggetto Rilevante detiene, da solo o congiuntamente a Persone Strettamente Legate, una quota superiore al 50% dei diritti agli utili.

ALLEGATO 2

Modulo di richiesta per l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura da parte della Società

_____, li _____

(Luogo e data)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____,
il _____, residente in _____, Via
_____ nella propria qualità di

RICHIESTE

che l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dal Regolamento UE n. 596/2014, nonché dalla Procedura di Internal Dealing, venga posto in essere da TerniEnergiaS.p.A. per suo conto.

A tale fine, si impegna a comunicare al Soggetto Preposto, nei termini e alle condizioni indicati nella Procedura di Internal Dealing, le Operazioni oggetto di comunicazione e altresì a tenere indenne Ternienergia S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte sua degli obblighi previsti dalla Procedura di Internal Dealing.

(Firma)

ALLEGATO 3

Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate

Lo schema di seguito indicato, contenente le informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate è utilizzato:

- a) dai soggetti rilevanti per la comunicazione all'emittente quotato, ove richiesto dal regolamento o concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato;
- b) dai soggetti rilevanti o dall'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato, per la comunicazione alla Consob;
- c) dall'emittente quotato e dai soggetti rilevanti per la comunicazione al pubblico.

1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE							
1.1 DATI ANAGRAFICI							
SE PERSONA FISICA							
Cognome					Nome		
Codice Fiscale		Data di Nascita		Comune di Nascita		Provincia di Nascita	
Residenza Anagrafica							
SE PERSONA GIURIDICA							
Denominazione					Sigla Sociale		
Codice Fiscale		Forma Giuridica		Data Di Costituzione			
SEDE LEGALE							
1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO							
c.1) soggetto che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato							S/N
c.2) dirigente che ha regolare accesso a informazioni privilegiate e detiene il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato							S/N
c.3) soggetto che svolge le funzioni di cui al punto c1) o c.2) in una società controllata, dall'emittente quotato							S/N
c.4) soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato o soggetto che controlla l'emittente quotato							S/N
2. EMITTENTE QUOTATO							
DENOMINAZIONE					SIGLA SOCIALE		
CODICE FISCALE		FORMA GIURIDICA		DATA DI COSTITUZIONE			
SEDE LEGALE							

3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI							
3.1 DATI ANAGRAFICI							
SE PERSONA FISICA							
cognome					nome		
codice fiscale		data di nascita (gg/mm/aaaa)		comune di nascita		provincia di nascita	
residenza anagrafica							
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST							
DENOMINAZIONE					SIGLA SOCIALE		
CODICE FISCALE		FORMA GIURIDICA		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa)			
SEDE LEGALE							
3.2. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI							
persona rilevante							S/N
persona fisica strettamente legate ad un soggetto rilevante (coniuge non separato legalmente, figlio, anche del coniuge, a carico, genitore, parente o affine convivente)							S/N
persona giuridica, società di persone o <i>trust</i> strettamente legata ad un soggetto rilevante o ad una persona fisica di cui al punto precedente							S/N

4.OPERAZIONI												
4.1 SEZIONE A): RELATIVE ALLE AZIONI E AGLI ALTRI STRUMENTI COLLEGATI ALLE AZIONI NON DERIVATI												
DATA	OPERAZIONE ¹	STRUMENTO FINANZIARIO ²	COD ISIN	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	CONTROVALORE			FONTE ³			
4.2 SEZIONE B): RELATIVA AGLI STRUMENTI COLLEGATI DERIVATI												
DATA	OPERAZIONE ⁴	STRUMENTO FINANZIARIO ⁵	CATEGORIA ⁶	COD ISIN	STRUMENTO FINANZIARIO SOTTOSTANTE ⁷	INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO EFFETTIVO			DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE)			CONDIZIONI ⁸
						QUANTITÀ	PREZZO	CONTROV	QUANTITÀ	PREZZO	CONTROV	

1. Indicare la tipologia di operazione:

A= acquisto

V= vendita

S= sottoscrizione

O= altro, in tale caso specificare

2. Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione: AZO= azioni ordinarie

AZP= azioni privilegiate AZR= azioni di risparmio OB= Obbligazioni

OBCV= Obbligazioni convertibili

O= altro, in tal caso specificare lo strumento

Nel caso di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di società controllate indicare la denominazione della società

3. Indicare l'origine dell'operazione:

- transazione sul mercato

- transazione fuori mercato

- conversione di obbligazioni convertibili

- esercizio warrant

- esercizio strumento derivati

- esercizio covered warrant

- altro, in tal caso specificare

4. Indicare la tipologia di operazione:

A= acquisto

V= vendita

O= altro, in tale caso specificare

5. Indicare la tipologia di strumento derivato: W= warrant

OPZ= opzione

PR= premio

CW= covered warrant

O= altro, in tal caso specificare

6. Indicare la categoria di strumento derivato:

C= call

P= put

O= altro, in tal caso specificare

7. Indicare lo strumento finanziario sottostante

8 Specificare le principali condizioni dello strumento (tra cui almeno strike, scadenza, multiplo)

ALLEGATO 4

Lettera di informativa ai Soggetti Rilevanti

_____, li _____

Gentile _____,

ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 114, comma 7, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e degli articoli 152-sexies e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i., La informo che Lei rientra nella definizione di "Soggetto Rilevante" ai sensi della menzionata normativa e, come tale, è obbligato al rispetto di quanto disposto dalla "Procedura di internal dealing" allegata alla presente e disponibile anche sul sito internet www.ternienergia.com.

In qualità di Soggetto Rilevante, grava inoltre su di Lei l'obbligo di rendere edotte le Persone Strettamente Legate, come definite nella Procedura, degli obblighi di comunicazione a loro carico. Qualora voglia richiedere che la Società provveda per Suo conto all'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti a Suo carico dalla normativa, la prego di inviare alla mia attenzione il modulo di cui all'Allegato 2 della Procedura debitamente firmato all'indirizzo di posta **internaldealing@ternienergia.com**.

In fede

TerniEnergia S.p.a. - Il Soggetto Preposto

Per presa visione e accettazione della presente comunicazione e Allegato

Nome e cognome/Ragione sociale

Luogo e data

ALLEGATO 5

Dichiarazione di individuazione delle Persone Strettamente Legate

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il
_____ residente in _____, Via
_____, in qualità di "Soggetto Rilevante" ai sensi delle
disposizioni contenute nell'art. 114, comma 7, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e degli
articoli 152-sexies e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.
(Regolamento),

DICHIARA:

- di non intrattenere rapporti con "persone strettamente legate" ai sensi del Regolamento
e della Procedura Internal Dealing di TerniEnergia S.p.A.;

OPPURE

DICHIARA:

- che le "persone strettamente legate" ai sensi del Regolamento e della Procedura Internal
Dealing di TerniEnergia S.p.A. sono:

Nome e Cognome	Dati Anagrafici	C.F.	Tipologia di legame

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a TerniEnergia S.p.A. ogni futura
variazione/integrazione alle informazioni qui fornite.

Il sottoscritto autorizza TerniEnergia S.p.A. al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella
presente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Luogo e Data

Firma
